

PROVVEDIMENTO N. 92 DEL 19 NOVEMBRE 2019

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

AL REGOLAMENTO IVASS N. 43 DEL 12 FEBBRAIO 2019 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.

Relazione

Il Provvedimento reca le modifiche al Regolamento IVASS n. 43/2019 di attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, determinate dall'estensione all'esercizio 2019 delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, già previste dal precedente decreto ministeriale (decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136).

La disposizione, inizialmente introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 e estesa con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019 anche all'esercizio 2019, rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 1, 4, 5 del Regolamento n. 43/2019: sono state apportate le necessarie modifiche per dare attuazione all'estensione al 2019 della facoltà concernente i criteri di valutazione dei titoli non durevoli per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio secondo i *local GAAP*. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Per le imprese che si avvalgono della facoltà per il 2019 rimangono immutate le seguenti previsioni: a) trasmissione all'IVASS di informazioni aggiuntive; b) accantonamento degli utili emersi dall'esercizio della facoltà a una riserva indisponibile; c) sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d'esercizio), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall'esercizio della facoltà; d) adozione della deroga tramite una delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l'analisi di impatto del Regolamento è stata omessa in quanto si tratta di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Le modifiche introdotte non comportano apprezzabili costi aggiuntivi per le imprese.